

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2018, n. 21-7246

L.r. 7/2018. Approvazione schema tipo di convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego: proroga della disciplina contenuta nella convenzione di cui alla DGR n. 16-6740 del 13.4.2018.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 prevede all'art. 1, comma 3 il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo;

l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015, richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni, prevedendo, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali;

la convenzione tra il Ministero e la Regione Piemonte, sottoscritta in data 10.12.2015 ha approvato lo schema di convenzione finalizzata a regolare i rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alla gestione della fase transitoria, per il biennio 2015-2016;

con D.G.R. 51-4525 e con DGR n. 50-4524 del 29.12.2016, rispettivamente sono stati approvati lo schema di convenzione per la prosecuzione per l'anno 2017 dell'assegnazione temporanea del personale dei Centri per l'impiego all'Agenzia Piemonte lavoro regolandone i relativi rapporti giuridici e recepito il "Rinnovo dell'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017", siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016;

con D.G.R. n. 39-5675 del 25.09.2017 è stato approvato, in attuazione dell'Accordo Quadro del 22/12/2016, lo schema per il rinnovo della convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro anno 2017, anche dal punto di vista finanziario confermando la ripartizione già in atto;

l'art. 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", stabilisce che allo

scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego e che le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794;

l'art. 1, co. 795, l. 205/2017 stabilisce che allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni;

l'art. 1, co. 799, l. 205/2017 sancisce che le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata;

lo schema tipo di convenzione è stato approvato in sede di conferenza unificata in data 15.02.2018 e l'art. 5 prevede che "la Regione può sottoscrivere eventuali ulteriori accordi o integrare-prorogare le convenzioni già in essere, con la Provincia/Città Metropolitana per garantire la continuità dei servizi per il lavoro nella fase transitoria, anche con riferimento agli oneri di funzionamento";

con D.G.R. n. 16-6740 del 13 aprile 2018, sono stati approvati:

lo schema tipo di convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego fino al 30 giugno 2018, ai sensi della L. 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

l'"Addendum alla convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego fino al 30 giugno 2018 ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205" quale parte integrante e sostanziale della medesima convenzione, per il proseguimento nella gestione del rapporto di lavoro del personale in servizio presso i Centri per l'impiego secondo le modalità previste nelle disposizioni contenute dall'art. 2 all'art. 28 della convenzione approvata con D.G.R. n. 51-4525 del 29 dicembre 2016;

la Città Metropolitana di Torino e le Province piemontesi hanno approvato e sottoscritto la suddetta convenzione e il correlato addendum.

Preso atto che:

l'Osservatorio regionale ex l. 56/2014, nella seduta del 28 maggio 2018 a seguito della stipula di appositi accordi sindacali, ha condiviso la modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 34/2008, diventato disegno di legge "Disposizioni urgenti in materia di bilancio e di previsione finanziaria 2018-2020";

la legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018, prevede all'art. 8, la modifica dell' art. 8 della l. r. 34/2008 e , in particolare:

“ al fine di consentire un’adeguata gestione dell’opzione relativa all’Ente di inquadramento per i dipendenti trasferiti, salvaguardando la continuità di funzionamento dei servizi al pubblico e assicurando un ottimale subentro nei contratti di lavoro, il processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e il correlato funzionamento dei Centri per l’impiego inizia a decorrere dall’entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) e si conclude entro il 31 ottobre 2018, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

4. Sino al 31 ottobre 2018 le province e la Città metropolitana di Torino assicurano il regolare funzionamento del servizio garantendo le risorse strumentali necessarie, anche al fine della sicurezza degli immobili. I beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi connessi alle risorse da trasferire sono definiti da specifici accordi, previa ricognizione da parte degli enti titolari degli stessi.

5. La Regione assicura il trasferimento alla Città metropolitana di Torino e alle province piemontesi delle risorse occorrenti alla corresponsione della retribuzione e degli oneri connessi al personale dei Centri per l’impiego e delle relative spese di funzionamento per tutto il periodo di transizione, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, previa iscrizione nel bilancio regionale delle somme di cui all’articolo 1, commi 794, 797 e 807 della legge 205/2017”;

ritenuto, pertanto, di approvare lo schema tipo di convenzione per la prosecuzione della gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l’Impiego fino al 31.10.2018 ai sensi della L.R. 7/2018, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

ritenuto di dare mandato al Direttore della Direzione Coesione Sociale, o suo vicario competente per materia, di sottoscrivere le convenzioni con i singoli enti nonché con l’Agenzia Piemonte Lavoro e di autorizzare il medesimo a sottoscrivere eventuali modifiche tecniche parziali su aspetti circoscritti e non sostanziali della convenzione tipo;

considerato che l’art. 11 della citata l. r. 7/2018 stabilisce che “Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione dell’articolo 8 si provvede con le risorse regionali già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con medesima destinazione nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a euro 3.614.632,00 e nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a 3.385.368,00, nonché con le risorse di provenienza statale appositamente trasferite, quantificabili in euro 20.349.797,00”;

preso atto altresì che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot. n. 7148 del 11 luglio 2018 ha comunicato che sono state trasferite alla Regione Piemonte le sopraccitate risorse statali, pari a Euro 19.370.205,00 per il personale a tempo indeterminato, pari a Euro 979.592,00 per il personale a tempo determinato, come previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 febbraio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 24 maggio 2018 con numero 1-1575;

vista la DGR n. 2-406 del 13.10.2014 con cui si istituisce l’Osservatorio regionale del Piemonte;

vista la legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni)“, che ha definito all’art. 16 le modalità di gestione, nella fase transitoria, anche del personale provinciale dedicato ai servizi per l’impiego, assegnando all’Agenzia Piemonte Lavoro di cui all’art. 6, 7 e 8 della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 e s.m.i. le funzioni di coordinamento e di gestione di detti servizi;

visto l’Accordo quadro previsto dall’art. 10 comma 2 della L.R. 23/2015, approvato con DGR n. 1-2405 del 16.11.2015, che al punto 7 rinvia ad una specifica convenzione tra Regione e singole Province/Città Metropolitana la definizione delle procedure per la ricollocazione del personale impiegato nei Centri per l’Impiego, a seguito della stipula della Convenzione tra lo Stato e la Regione prevista dall’art. 15 comma 2 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78;

visto l’art. 1, commi 793 e seg. 1. 205/2017, che disciplina la fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l’Impiego sino al 30 giugno 2018, rinviando a convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane per regolare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria;

viste la L.R. n. 4/2018 e la D.G.R. 26-6722 del 6/4/2018;

vista la L.R. 7/2018;

tutto quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17.10.2016,

delibera

-di approvare schema tipo di convenzione per la prosecuzione della gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l’Impiego fino al 31.10.2018 ai sensi della L.R. 7/2018, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

-di dare mandato al Direttore della Direzione Coesione Sociale, competente per materia o suo vicario, di sottoscrivere le convenzioni con i singoli enti nonché con l’Agenzia Piemonte Lavoro e di autorizzare il medesimo a sottoscrivere eventuali modifiche, tecniche parziali su aspetti circoscritti e non sostanziali della convenzione tipo;

-di dare atto agli oneri finanziari derivanti da quanto stabilito dall’art. 1 commi 794, 797 e 807 della l. 205/2017 nonché dall’applicazione dell’articolo 8 della l. r. 7/2018 si provvede con le risorse regionali già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con medesima destinazione nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a euro 3.614.632,00 e nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a 3.385.368,00, nonché con le risorse di provenienza statale appositamente trasferite, quantificate in euro 20.349.797,00.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. n.22/2010.

(omissis)

Allegato

PROROGA
DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA
DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE FINO AL 30 GIUGNO 2018
AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205,
E ADDENDUM CORRELATO

TRA

Il Direttore della Direzione Coesione sociale della Regione Piemonte a ciò autorizzato con D.G.R. n. ... del ...

Il Segretario Generale/Direttore dell'Area Risorse Umane della Provincia .../ Città Metropolitana di Torino

Il Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro

premessi che:

- con Deliberazione n. 16-6740 del 13 aprile 2018, la Giunta Regionale ha approvato lo schema tipo di convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018 ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" approvata dalla Conferenza Unificata in data 15 febbraio 2018;

- l'art. 5 del predetto schema prevede che "la Regione può sottoscrivere eventuali ulteriori accordi o integrare-prorogare le convenzioni già in essere, con la Provincia/Città Metropolitana per garantire la continuità dei servizi per il lavoro nella fase transitoria, anche con riferimento agli oneri di funzionamento";

- la Città Metropolitana e le Province piemontesi hanno approvato e sottoscritto la suddetta convenzione e il correlato addendum;

- la Regione Piemonte, a seguito della stipula di appositi accordi sindacali, e successivamente alla presentazione del disegno di legge "Disposizioni urgenti in materia di bilancio e di previsione finanziaria 2018-2020" (ora approvato come legge regionale n. 7/2018) nella seduta del 28 maggio 2018 dell'Osservatorio regionale istituito con D.G.R. n. 2-406/2014, ha previsto, all'art. 8, la modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 34/2008, come segue:

"Al fine di consentire un'adeguata gestione dell'opzione relativa all'ente di inquadramento per i dipendenti trasferiti, salvaguardando la continuità di funzionamento dei servizi al pubblico e assicurando un ottimale subentro nei contratti di lavoro, il processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e il correlato funzionamento dei Centri inizia a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e si conclude entro il 31 ottobre 2018, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana e le province piemontesi.

Sino al 31 ottobre 2018 le province e Città metropolitana assicurano il regolare funzionamento del servizio garantendo le risorse strumentali necessarie, anche al fine della sicurezza degli immobili. I beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi connessi alle risorse da trasferire sono definiti da specifici accordi, previa ricognizione da parte degli enti titolari degli stessi.

La Regione assicura il trasferimento alla Città metropolitana e alle province piemontesi delle risorse occorrenti alla corresponsione della retribuzione ed oneri connessi al personale dei Centri per l'impiego e relative spese di funzionamento per tutto il periodo di transizione, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana e le province piemontesi, previa iscrizione nel bilancio regionale delle somme di cui all'art. 1, commi 794, 797 e 807 della legge n. 205 del 29/12/2017”;

- si rende necessario prevedere la proroga con integrazioni della Convenzione sopra citata e del relativo addendum, al fine di garantire la continuità di funzionamento dei Centri per l'Impiego;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Per l'intera durata del periodo transitorio disposto all'art. 8 della legge regionale n. 34/2008, così come modificato dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2018, ovvero dal 1 luglio 2018 al 31 ottobre 2018, si intende prorogata la disciplina contenuta nella “Convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego fino al 30 giugno 2018 ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” e correlato addendum.

ART. 2

Ad integrazione di quanto contenuto nella Convenzione e nel correlato addendum prorogati, la Regione Piemonte si impegna, relativamente al rimborso degli oneri sostenuti per il personale dei Centri per l'impiego per il periodo 01 luglio 2018 – 31 ottobre 2018, a concludere la liquidazione entro il 25 novembre 2018 e conseguentemente a versare il dovuto alla Province e alla Città Metropolitana di Torino. A tal fine le province e la Città metropolitana di Torino invieranno tempestivamente, e in ogni caso entro il 10 novembre 2018, la resocontazione delle spese del personale sostenute per il periodo sopra indicato. Il rimborso delle spese di funzionamento per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 ottobre 2018 sarà effettuato secondo i criteri specificati nella D.G.R. n. 16-6740 del 13 aprile 2018 e individuati negli accordi stipulati con le singole controparti.

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE COESIONE SOCIALE

Il Direttore
(Dott. Gianfranco Bordone)

CITTA METROPOLITANA DI TORINO/Provincia di
AREA RISORSE UMANE

Il Direttore
.....

AGENZIA PIEMONTE LAVORO

Il Direttore

(dott. Claudio Spadon)